



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo
Ufficio V - Ambito Territoriale per la Provincia di Teramo

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994 e successive modificazioni, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

VISTA la legge n. 124 del 03.05.99 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico e in particolare gli artt. 1, 2, 6 e 11 comma 9;

VISTO il DM 123 del 27 marzo 2000, recante norme sulle modalità di integrazione ed aggiornamento delle graduatorie permanenti previste dagli artt. 1, 2, 6 e 11, comma 9, della legge 124 del 3 maggio 1999;

VISTA la legge n. 296 del 27 dicembre 2006, in particolare il comma 605, lett. c), che ha trasformato le graduatorie permanenti di cui all'art. 1 del decretolegge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, in graduatorie ad esaurimento;

VISTO il D.M. n. 235 del 01/04/2014, concernente l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo valide per il triennio 2014- 2017;

VISTO il proprio decreto n. 4164 del 28.08.2014, con il quale sono state pubblicate le Graduatorie ad Esaurimento definitive del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado per il triennio 2014-2017 e successivi provvedimenti di modifica ed integrazione;

VISTO il proprio provvedimento n. 1171 dell'11.03.2016, con il quale sono state ripubblicate le Graduatorie ad Esaurimento del personale educativo e docente di scuola dell'Infanzia e di Scuola primaria per l'a.s. 2015/2016;

VISTO il D.M. n. 495 del 22/06/2016, con il quale sono state disciplinate le consuete operazioni annuali relative alle Graduatorie ad Esaurimento;

VISTO il proprio provvedimento n. 4398 del. 30.08.2016, con il quale sono state pubblicate le Graduatorie ad Esaurimento definitive del personale docente ed educativo di scuola dell'Infanzia e di Scuola primaria valide per l'a.s. 2016/2017;

VISTO il D.M. n. 400 del 12/06/2017, con il quale sono state disciplinate le consuete operazioni annuali relative alle Graduatorie ad Esaurimento, prorogate all'a.s. 2017/2018, ai sensi della legge 21 del 25.02.2016;

VISTO il proprio decreto n. 3172 del. 31.07.2017, con il quale sono state pubblicate le Graduatorie ad Esaurimento definitive del personale docente ed educativo di scuola dell'Infanzia e di Scuola primaria valide per l'a.s. 2017/2018, in virtù della proroga ai sensi della legge 21 del 25.02.2016;



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo
Ufficio V - Ambito Territoriale per la Provincia di Teramo

VISTO il D.M. n. 506 del 19/06/2018, con il quale sono state disciplinate le consuete operazioni annuali relative alle Graduatorie ad Esaurimento, prorogate all'a.s. 2018/2019, ai sensi della legge 21 del 25.02.2016;

VISTO il proprio decreto n. 4479 del 04.08.2018, con il quale sono state ripubblicate le Graduatorie ad Esaurimento definitive del personale docente ed educativo di scuola dell'Infanzia e di Scuola primaria valide per l'a.s. 2018/2019, in virtù della proroga ai sensi della legge 21 del 25.02.2016;

VISTO il D.M. n. 374 del 24 aprile 2019, relativo all'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo e delle graduatorie di istituto di I fascia del personale docente ed educativo, valevoli per il triennio scolastico 2019/2022;

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 5971 del 01.08.2019, con il quale sono state pubblicate le Graduatorie ad Esaurimento definitive del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado valide per il triennio 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022;

VISTO il provvedimento di questo Ufficio, prot. n. 6106 del 05/12/2016 con il quale, in esecuzione del Decreto Monocratico del TAR Lazio n. 5731/2016, reso in ordine al ricorso R.G. n. 9965/2016 è stato disposto l'inserimento con riserva nelle Graduatorie ad Esaurimento della Provincia di Teramo, scuola Primaria e scuola dell'Infanzia della docente **PILOTTI** Annamaria (08/09/1973 TE);

TENUTO CONTO che il predetto inserimento in G.A.E. è stato disposto con espressa riserva di procedere all'immediato depennamento dei ricorrenti dalle graduatorie di pertinenza e alla decadenza dei contratti eventualmente stipulati nel caso di trattazione di merito favorevole all'Amministrazione;

VISTA la sentenza emessa dal TAR Lazio, Sezione Terza Bis, n. 14069/2020 (R.G. 9965/2016), pubblicata in data 29/12/2020 con la quale il suddetto organo, definitivamente pronunciandosi sul ricorso, in parte lo dichiara improcedibile e in parte lo respinge, ordinando che la sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa;

VISTO il proprio provvedimento, prot. n. 2198, del 25/02/2021, con il quale, in esecuzione della citata Sentenza del TAR del Lazio, Sezione terza Bis, n. 14069/2020, è stata disposta la cancellazione della ricorrente sopra indicata dalle Graduatorie ad esaurimento della provincia di Teramo, scuola dell'Infanzia e scuola primaria;

VISTO il Decreto cautelare n. 1349/2021, pubblicato in data 18/03/2021, emesso dal Consiglio di Stato, Sezione Sesta, su ricorso R.G. n. 2147 del 2021, con il quale è stato disposto l'accoglimento dell'istanza cautelare proposto dalla ricorrente e, per l'effetto, la sospensione dell'esecutività della Sentenza pronunciata dal TAR Lazio, sez. Terza Bis, n. 14069/2020;

VISTO il proprio provvedimento, prot. n. 3206, del 25/03/2021 con il quale, in esecuzione del decreto cautelare n. 1349/2021, pubblicato in data 18/03/2021, emesso dal Consiglio di Stato, Sezione Sesta, su ricorso R.G. n. 2147 del 2021, nelle more della definizione del giudizio di merito, è stato disposto il **reinserimento con riserva** nelle graduatorie ad esaurimento di questo Ambito Territoriale, per la scuola dell'infanzia e della scuola primaria dell'appellante Pilotti Annamaria (08/09/1973 TE);



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo
Ufficio V - Ambito Territoriale per la Provincia di Teramo

VISTA la **Sentenza n. 4818, pubblicata in data 23/06/2021**, con la quale il **Consiglio di Stato** in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), su ricorso numero di registro generale 2147 del 2021, respinge l'appello e ordina che la sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa;

VISTO l'art. 1 quinquies della Legge n. 159 del 20 dicembre 2019 che ha apportato modifiche all'art. 4 della Legge n. 96 del 09 agosto 2018, di conversione del Decreto Legge n. 87 del 12 luglio 2018, con particolare riferimento ai commi 1 e 1bis, dettando disposizioni in materia di contenzioso concernente il personale docente e per la copertura dei posti di docenti vacanti e disponibili nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria;

VISTO in particolare l'art. 1 – quinquies, comma 1 bis della Legge n. 159 del 20 dicembre 2019, il quale stabilisce che al fine di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni, il Ministero dell'Istruzione provvede, nell'ambito e nei limiti dei posti vacanti e disponibili, a dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali di cui al comma 1, quando notificate successivamente al ventesimo giorno dall'inizio delle lezioni nella regione di riferimento, trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con i docenti di cui al comma 1 in contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno di ciascun anno scolastico, nonché, modificando i contratti a tempo determinato stipulati con i docenti di cui al comma 1, in modo tale che il relativo termine non sia posteriore al 30 giugno di ciascun anno scolastico;

VISTA la nota del Ministero dell'Istruzione prot. n. 709 del 20/05/2020 avente come oggetto "Applicazione della normativa vigente in materia di decadenza dei contratti di lavoro a tempo indeterminato e determinato del personale docente a seguito di sentenze";

VISTA la nota del Ministero dell'Istruzione, prot. n. 13901 del 03/06/2020 avente come oggetto "Contenzioso seriale concernente l'inserimento nelle GAE dei docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002. Favorevoli decisioni dell'A.G.A. Esecuzione. Provvedimenti di cancellazione dalle graduatorie provinciali ad esaurimento e risoluzione/modifica rapporti di lavoro nei confronti dei ricorrenti soccombenti";

VISTA la nota del Ministero dell'Istruzione, prot. n. 26841 del 05.09.2020 – recante istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A. – A.S. 2020/2021, in particolare la sezione "Disposizioni in materia di contenzioso";

VISTA la nota del Ministero dell'Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione Generale per il personale scolastico- Ufficio VII Contenzioso, prot. n. 10891 del 07/04/2021 avente come oggetto "Modalità procedurali relative ai depennamenti dei docenti della scuola primaria e della scuola dell'infanzia assunti a tempo indeterminato a seguito di provvedimento cautelare e successivamente depennati a seguito di sentenza definitiva – richiesta di parere (rif. Nota AOODRMA 6358 del 29/03/2021);



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo
Ufficio V - Ambito Territoriale per la Provincia di Teramo

RITENUTO che trattasi di provvedimenti a contenuto vincolato per i quali non trova applicazione la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 della Legge 241/90 e che, comunque, ciò non avrebbe determinato un contenuto diverso dal presente provvedimento;

RITENUTO di dover dare esecuzione alla sopracitata Sentenza emessa dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) n. 4818 del 23/06/2021

DISPONE

Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa, in esecuzione della **la Sentenza n. 4818, pubblicata in data 23/06/2021**, emessa dal **Consiglio di Stato** in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), su ricorso numero di registro generale 2147 del 2021, è depennata con effetto retroattivo dalle Graduatorie ad Esaurimento della Provincia di Teramo, per la scuola Primaria e per la scuola dell'Infanzia, nonché dalle relative Graduatorie di istituto di prima fascia la ricorrente:

DOCENTE	GRADUATORIA / SITUAZIONE GIURIDICA
PILOTTI Annamaria 08/09/1973 TE	Immessa in ruolo con Riserva: Concorso per soli titoli Scuola Primaria – Posto comune SEDE di attuale titolarità I.C. Civitella - Torricella

Art.2

Per l'effetto di quanto disposto al precedente art. 1, è annullato il provvedimento, prot. n. 6106 del 05/12/2016 con il quale è stato disposto l'inserimento con riserva nelle Graduatorie ad Esaurimento della provincia di Teramo – Scuola Primaria e Scuola dell'Infanzia della ricorrente sopra indicati;

Art. 3

E' annullato, altresì, il proprio provvedimento, prot. n. 3206 del 25/03/2021 con il quale, in esecuzione del citato Decreto cautelare emesso dal Consiglio di Stato, n. 1349/2021, pubblicato in data 18/03/2021, è stato disposto, fino alla definizione del giudizio di merito, il reinserimento con riserva nelle Graduatorie ad Esaurimento della provincia di Teramo – Scuola Primaria e Scuola dell'Infanzia della ricorrente Pilotti Annamaria 08/09/1973 TE;

Art. 4

Per l'effetto di quanto disposto nei precedenti artt. 1, 2, 3 è revocato il provvedimento di convocazione/individuazione, prot. n. 4533 del 06/08/2018, limitatamente alla individuazione della ricorrente **PILOTTI Annamaria** (08/09/1973 TE), destinataria di proposta di contratto a tempo indeterminato, con apposizione della clausola risolutiva, a seguito di inclusione in GAE con riserva, per effetto del provvedimento giurisdizionale cautelare alla stessa favorevole di cui alle premesse.



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo
Ufficio V - Ambito Territoriale per la Provincia di Teramo

Art. 5

I Dirigenti delle istituzioni scolastiche, nelle cui graduatorie di istituto risulta eventualmente inserita la docente, **PILOTTI Annamaria** (08/09/1973 TE) apporteranno le dovute rettifiche alle stesse, cancellandone le relative posizioni dalla prima fascia e conservandone la posizione a pieno titolo in seconda fascia, se già inclusa.

Il Dirigente dell'Istituzione scolastica interessata provvederà alla risoluzione del contratto a tempo indeterminato della docente **PILOTTI Annamaria** (08/09/1973 TE), attualmente destinataria di contratto a tempo indeterminato, stipulato con apposizione della clausola risolutiva ed avente come causale immissione in ruolo: concorso per soli titoli, e contestualmente provvederanno a stipulare con l'interessata un nuovo contratto a tempo determinato con scadenza al 30/06/2021, sulla medesima sede di servizio.

Il Dirigente dell'Istituzione scolastica interessata provvederà, altresì, ad effettuare le connesse modifiche dei dati al SIDI.

Per effetto della legge sulla privacy questo decreto non contiene alcuni dati personali e sensibili che concorrono alla costituzione dello stesso. Agli stessi dati gli interessati o i controinteressati potranno eventualmente accedere secondo le modalità previste dalla legge sulla trasparenza degli atti amministrativi.

Avverso il presente provvedimento potranno essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrati previsti dall'ordinamento vigente.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere in ogni caso, anche in autotutela, alle rettifiche necessarie.

Il Dirigente
Maria Cristina De Nicola

Alla docente interessata

Ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti Comprensivi, Convitto Nazionale "Delfico" e C.P.I.A. della Provincia di Teramo

All'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo

Alla Ragioneria Provinciale dello Stato

Alle OO.SS.

All'Albo istituzionale on line